



ESSENTE REGISTRAZIONE - In caso di diffusione si applica l'art. 52 D. Lgs. 196/03

23198/13

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE PRIMA CIVILE

Famiglia
Assegno divorzile

Composta da:

- Dott. Giuseppe Salmè - Presidente -
- Dott. Massimo Dogliotti - Consigliere -
- Dott. Antonio Didone - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Maria Acierno - Consigliere -

R.G.N. 27271/08

Cron. 23198

ha pronunciato la seguente

Rep.

S E N T E N Z A

Ud. 19/06/13

sul ricorso proposto da:

M.A.

elettivamente domiciliato in Roma, via Vincenzo Tangorra 9, presso lo studio dell'avvocato Antonino Marazzita, dal quale è rappresentato e difeso, a seguito di revoca del mandato al precedente difensore, per procura notarile ad litem del 2 febbraio 2011 con autentica di firma (rep. n. 55620) del dott. Luigi Pocaterra, notaio in Guidonia Montecelio;

- ricorrente -

contro

M.M.

elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane 10, presso lo studio degli avv. ti Lucio Ghia e Daniela Ciardo che la rappresentano e

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere la generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
- a richiesta di parte
- imposto dalla legge

1088
2013

Bozzi



difendono per procura speciale a margine del
controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma
emessa l'8 gennaio 2008 e depositata il 26 marzo 2008,
R.G. n. 1300/08;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Rosario Giovanni Russo che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso o, in subordine, per la
rimessione alle Sezioni Unite affinché enunci i
seguenti principi di diritto: a) qualora il divorzio
consegua alla separazione il livello di vita che i
coniugi avevano concretamente tenuto o avrebbero potuto
tenere in base ai loro redditi, cui correlare l'assegno
post-matrimoniale, è quello risultante al momento della
cessazione della convivenza; b) qualora il divorzio
consegua alla separazione, dei miglioramenti delle
condizioni economiche dell'obbligato al pagamento può
tenersi conto in sede di determinazione dell'assegno
sia se essi valgano a consentirgli di assicurare
all'altro coniuge il predetto tenore di vita, sia se
essi traggano origine da sacrifici personali o
economici sopportati dall'altro coniuge durante la
convivenza; in ogni caso, qualora il coniuge obbligato
abbia assunto nuovi oneri familiari derivanti da altro

Bozzi



matrimonio, deve procedersi al prudente contemperamento degli interessi coinvolti.

Rilevato che:

1. Dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da **M.A.** e **M.M.**, il Tribunale di Roma, con sentenza definitiva n. 19547/2005, ha affidato alla **M.** il figlio **A.**, ha assegnato la casa coniugale condotta in locazione alla **M.** e ha disposto che il **M.** versasse un assegno mensile di mantenimento di 1.200 euro in favore della **M.** e un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli, **M.A.** e **F.**, di 2.000 euro.
2. Ha proposto appello **M.A.** censurando la decisione relativa all'imposizione di un assegno di mantenimento in favore della **M.**
3. La Corte di appello di Roma ha disposto la riduzione dell'importo dell'assegno a 1.000 euro mensili.
4. Ricorre per cassazione **M.** affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
5. Si difende con controricorso **M.M.**

Ritenuto che

6. Il ricorrente chiede alla Corte di enunciare i seguenti principi di diritto: 1) in caso di

Bozzi



separazione consensuale la rinuncia da parte di un coniuge a fruire di un assegno separatizio spiega una propria specifica valenza probatoria che, peraltro, - in caso di richiesta di assegno divorzile - va contrastata con altre comprovate argomentazioni, ma che non può essere ignorata;

2) il tenore di vita nel corso del matrimonio rappresenta un criterio di riferimento per l'erogazione di un assegno divorzile ma ciò non oltre la sentenza di cessazione degli effetti civili conseguenti al matrimonio stesso, specie al di fuori di una carriera di routine; 3) le diseconomie nascenti dalla dissoluzione del vincolo vanno comunque suddivise tra tutti i componenti della famiglia, ove non sia colpa a carico di uno dei due coniugi.

7. La pretesa violazione dell'art. 5, sesto comma, della legge n. 898/1970 è insussistente. Il primo e terzo quesito di diritto, che il ricorrente sottopone alla Corte sotto forma di principi di diritto da enunciare, appaiono manifestamente privi di contenuto giuridico e come tali inammissibili. Vale peraltro ricordare la giurisprudenza di legittimità secondo cui, data la diversità della disciplina sostanziale e della natura, struttura e finalità dell'assegno di divorzio rispetto all'assegno di mantenimento, l'assetto economico concordato dai coniugi in regime di separazione non spiega alcuna efficacia

Brown



ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio potendo rappresentare un mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cass. civ. n.15728/2005). Nella specie peraltro è lo stesso ricorrente a menzionare la disponibilità in favore della M. di un fondo, ammontante a 65.000.000 di lire, costituito con denaro del M..

8. Quanto al secondo quesito va invece ribadita la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. 6541/2002) secondo la quale il tenore di vita coniugale, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, deve essere desunto dalle potenzialità economiche dei coniugi ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali e tale valutazione deve essere operata con riguardo al momento della pronuncia di divorzio ivi compresi gli incrementi economici intervenuti dopo la cessazione della convivenza che costituiscano tuttavia il naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante la stessa. Principio a cui la Corte di appello si è incontestabilmente attenuta.
9. Il ricorso va pertanto respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Brogi



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200 di cui 200 per spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2013.

Il Giudice rel.

Giacinto Bisogni

Il Presidente
Giuseppe Salmè

Depositato in Cancelleria

H 11 OTT 2013

IL CANCELLIERE